

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Art. 1 – Gli orti comunali

Gli orti sono appezzamenti di terreno che vengono destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, attivati al fine di coinvolgere i cittadini del Comune di Castel d'Azzano, in attività occupazionali incentivando i momenti di socializzazione e di incontro.

Art. 2 – Individuazione dell'area

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua e reperisce le aree destinate ad orti comunali, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali competenti. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti comunali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 – Comitato di Gestione

E' individuato nel Comitato di Gestione l'organismo che, in attuazione degli intenti e delle finalità nonché del funzionamento dell'area nel suo complesso, ha il compito di gestione degli orti e di referente per l'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di Gestione è composto da due assegnatari eletti dall'Assemblea degli Ortolani, scelti fra quanti si sono proposti, dal Sindaco/Presidente o suo delegato.

Il Comitato di Gestione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato di Gestione può proporre all'Amministrazione Comunale variazioni ed integrazioni al presente regolamento

Art. 4 Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Castel d'Azzano;
- b) essere pensionato/a oppure persona non titolare di pensione (casalinga o disoccupato) di età superiore ai 55 anni;
- c) non disporre nel territorio del Comune di Castel d'Azzano o nei comuni limitrofi di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, coltivabili;
- d) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso;
- e) non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

Art. 5 Bando

Ogni quattro anni l'Amministrazione Comunale approva un bando pubblico per l'assegnazione in concessione degli orti comunali. La concessione degli orti ha durata quadriennale con decorrenza dal 1° mese successivo a quello di assegnazione dell'orto.

Il bando per l'assegnazione degli orti, deve contenere, i requisiti, le modalità ed i criteri di priorità utilizzati per l'assegnazione a seguito di domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel bando stesso. Al bando viene data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, l'affissione di manifesti e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

Art. 6 – Assegnazione degli orti

L'assegnazione dell'orto avviene, con atto del Responsabile del Servizio incaricato, secondo la graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri previsti dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Non si assegna l'orto quando tra i conviventi uno ne abbia già avuto in assegnazione; la convivenza deve risultare dalla stato di famiglia, fatte salve assegnazioni provvisorie di appezzamenti rimasti liberi.

Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza quadriennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell'area ortiva, della stessa durata della originaria. L'Ufficio competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nei quattro anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.

Art. 7 Assegnazioni ulteriori

Nel caso siano rimasti degli appezzamenti liberi, o se ne liberassero nel quadriennio di validità dell'assegnazione, si può procedere ad ulteriori assegnazioni, attingendo alla graduatoria vigente, che avrà la durata fino allo scadere del quadriennio. Nel caso sia esaurita la graduatoria, possono beneficiare di ulteriori assegnazioni, anche persone non pensionate di età inferiore ai 55 anni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

La domanda di assegnazione può essere presentata in carta semplice in qualsiasi momento e sarà tenuta valida fino all'emissione del successivo bando per l'assegnazione degli appezzamenti.

Art. 8 Criteri di valutazione e autorizzazione allo spostamento degli orti assegnati

Le richieste di spostamento di orto formulate da assegnatari potranno essere accolte con i sotto segnati criteri:

- le domande saranno esaminate secondo la priorità della data di presentazione;
- saranno accolte solo le domande di spostamento su orti liberi perché o non assegnati o perché interessati da rinuncia dell'assegnatario.

Art. 9 – Assegnatari

L'Amministrazione Comunale cede in uso agli assegnatari, per anni 4 salvo quanto previsto dall'art. 7, il lotto di terreno. Agli assegnatari degli orti viene rilasciato un "Documento di assegnazione" nel quale sono riportate le generalità dell'intestatario ed il numero di identificazione dell'orto. Con il documento di assegnazione, i conduttori si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, alla collaborazione con gli organi eletti in assemblea e al rispetto del regolamento vigente.

L'orto non è cedibile ad altri e non può essere dato in affitto. L'orto viene assegnato a titolo precario, l'Amministrazione pertanto potrà chiederne la riconsegna in qualsiasi momento per giustificato motivo.

Gli orti debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari insieme con il coniuge o convivente e possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari.

Qualora a seguito di verifiche da parte dell'Amministrazione risultasse che un assegnatario di orto coltivi abusivamente anche altro terreno, si provvederà all'immediata sospensione della concessione.

Art. 10 – Rinuncia

Coloro che intendano rinunciare all'appezzamento assegnato dovranno darne comunicazione scritta e lasciare libero il lotto entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Responsabile del Settore, trascorsi i 30 giorni di cui al comma precedente potrà procedere alla nuova assegnazione.

Art. 11 – Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ai familiari la conduzione del fondo fino alla maturazione e raccolta dei prodotti seminati. Non è ammessa nuova seminazione. Successivamente l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal presente regolamento. Qualora il coniuge dell'assegnatario deceduto ne possieda i requisiti e ne manifesti l'intenzione, l'appezzamento passa di diritto in uso allo stesso.

Art. 12- Decadenza dell'assegnazione

Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- rinuncia da parte dell'assegnatario;
- decesso dell'assegnatario;
- cambio di residenza;
- ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti;
- cessione ai terzi della coltivazione;
- mancato pagamento del canone dietro sollecito scritto;

Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato. L'orto deve essere lasciato libero entro un mese dalla decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Art. 13 – Gestione delle aree comuni

Il Comitato di Gestione Orti ha il compito di proporre agli assegnatari un programma di interventi per la manutenzione e cura delle aree comuni, quali parcheggi, strade, aiuole, piazzole, sentieri, siepi, fossi, servizi e piante.

Gli assegnatari sono tenuti, indistintamente, a dare il loro contributo per garantire la realizzazione del programma stabilito dal Comitato di Gestione per il decoro dell'area.

Art. 14 – Coltivazioni

Ogni assegnatario è libero di coltivare gli ortaggi che più ritenga opportuno, sempre che rimanga nei limiti dell'area assegnatagli. Non è consentita la piantumazione con alberi da frutto, viti, arbusti vari nonché la realizzazione di pergolati.

E' consentita l'installazione di reti antigrandine, nei mesi da giugno/settembre; gli impianti non devono essere fissi ma formati da strutture di canne di altezza massima di mt. 1,80 e la rete dovrà avere per tutti lo stesso colore

La copertura dell'orto è consentita nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con tunnel, non fissi, di nailon di altezza massima di mt. 1,50.

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per la salute delle persone e degli animali; sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili attraverso momenti di consulenza ed informazione.

E' assolutamente vietato usare bidoni di deposito acqua contenenti fertilizzanti sia animali che chimici; in ogni caso anche il solo bidone riempito di acqua deve essere idoneamente coperto secondo le prescrizioni sanitarie di lotta alla zanzara tigre.

Art. 15 – Gestione rifiuti

E' fatto obbligo agli assegnatari procedere alla differenziazione dei rifiuti e provvedere al loro conferimento negli appositi contenitori che verranno predisposti dal Settore Ecologia del Comune in accordo con le aziende appaltatrici del servizio di raccolta e recupero. Modi e tempi di conferimento e raccolta verranno concordati fra il Comitato di Gestione ed il Settore Ecologia.

Art. 16 – Uso dell'acqua

L'area degli orti è fornita di punti acqua a disposizione degli assegnatari dei lotti a solo scopo irriguo; è fatto divieto di qualsiasi altro uso. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità di tutti gli ortolani. L'uso dell'acqua a scopo irriguo è soggetto alle norme e disposizioni in materia emanate dalla competente autorità, ogni irregolarità è a carico del trasgressore.

Art. 17 – Capanni ricovero attrezzi

E' fatto assoluto divieto alla costruzione di capanni e simili. L'area sarà provvista di un piccolo capanno ad uso comune quale punto di deposito degli attrezzi.

Art. 18 – Animali

In tutta l'area è vietato introdurre cani o altri animali domestici, se non condotti al guinzaglio onde evitare di arrecare disturbo o danno agli altri assegnatari.

Art. 19 – Accessi

Ad ogni assegnatario sarà fornita una chiave per il libero accesso al proprio appezzamento secondo le individuali necessità e possibilità. L'ultimo a lasciare l'appezzamento è tenuto alla chiusura dei cancelli.

Art. 20 – Quota di gestione

Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione comprensiva delle spese per acqua e degli altri servizi forniti. La quota è fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale e deve essere versata entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione.

Art. 21 – Norme comportamentali

Il Responsabile del Servizio Sociale ha il compito di esaminare e decidere in merito ai comportamenti e alle controversie inerenti la gestione degli orti, al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e a quanto il Comitato di Gestione Orti, dopo un richiamo verbale ed uno scritto, non riesca a risolvere amichevolmente.

Le decisioni prese dal Responsabile del Servizio Sociale sono inappellabili. Ulteriori decisioni saranno adottate dalla Giunta Comunale sentito il Comitato di Gestione Orti.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Castel d'Azzano www.comune.comune.castel-d-azzano.vr.it.